

**30 gennaio 2020 – Stefania Amato**

## **ESTRATTO DELLA GIURISPRUDENZA CITATA**

**Cassazione penale sez. un. - 20/12/2005, n. 4687, ric. Catanzaro**

**PENA - Sospensione condizionale della pena - - limiti e condizioni**

Nell'adottare i provvedimenti conseguenti alla revoca di condanne relative a fatti non costituenti più reato, il giudice dell'esecuzione può disporre, a norma dell'art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora l'applicazione del beneficio, nel giudizio di cognizione, sia stata negata a causa dell'impedimento costituito dalle condanne poi revocate e sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato il giudizio prognostico.

**Fonte:**

Diritto e Giustizia 2006, 10, 45

Responsabilita' Civile e Previdenza 2006, 9, 1557

Cassazione Penale 2006, 4, 1342

**Cassazione penale sez. un. - 29/05/2014, n. 42858, ric. Gatto**

**CIRCOSTANZE DEL REATO - Concorso di circostanze - - giudizio di comparazione**

Successivamente ad una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 1, c.p.p. e in applicazione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953, potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, sempreché una

simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile. Per effetto della medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 655, 656, 666 c.p.p., di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione.

ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - questioni sul titolo esecutivo

Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore.

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Irrevocabilità - - "ne bis in idem" e/o divieto di un secondo giudizio

L'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem, e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona.

Fonti:

CED Cassazione penale 2014

Diritto & Giustizia 2014, 14 ottobre

Guida al diritto 2014, 45, 58 NOTA (s.m.) (nota di: AMATO)

Cassazione Penale 2015, 1, 41 NOTA (s.m.) (nota di: GAMBARDELLA)

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2015, 2, 975 NOTA (s.m.) (nota di: VICOLI)

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2015, 2, 975 NOTA (s.m.) (nota di: VICOLI)

## **Corte Costituzionale - 07/04/2011, n. 113**

**COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Revisione - casi e condizioni**

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 1, cost. in relazione all'art. 46, par. 1, Cedu, l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

...

L'ampliamento delle ipotesi di revisione previste dall'art. 630 c.p.p., con il venir meno degli effetti preclusivi della cosa giudicata, non può ritenersi contraria a Costituzione in presenza di compromissioni di particolare pregnanza delle garanzie attinenti ai diritti fondamentali della persona.

**Fonti:**

Cassazione Penale 2012, 3, 933 NOTA (s.m.) (nota di: LOGLI)

Archivio della nuova procedura penale 2011, 4, 398

Rivista di Diritto Internazionale 2011, 3, 960

## **Cassazione penale sez. un. - 24/10/2013, n. 18821, ric. Ercolano**

**ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - in genere**

La riscontrata esecuzione in atto di una pena rivelatasi incostituzionale, che va ad incidere negativamente sul diritto fondamentale della libertà personale, legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione finalizzato a ricondurre in una dimensione di legalità il regime sanzionatorio.

**Fonte:**

Diritto & Giustizia 2014, 8 maggio NOTA (s.m.) (nota di: CAPITANI)

## ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - questioni sul titolo esecutivo

Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 7, comma 1 d.l. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117 cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, Cedu, con quella temporanea di anni trenta di reclusione, ove riconosca il diritto del condannato a beneficiare di tale trattamento più favorevole, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. b), l. n. 479 del 1999, deve provvedere, incidendo sul giudicato, alla sollecitata sostituzione, avvalendosi dei poteri previsti dagli art. 665, 666 e 670 c.p.p.

**Fonte:**

Cassazione Penale 2015, 1, 28 NOTA (s.m.) (nota di: GAMBARDELLA)  
CED Cassazione penale 2014

## **Cassazione penale sez. un. - 21/01/2010, n. 18288, ric. Beschi**

### AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA - Indulto - - in genere

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. (La Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale).

**Fonte:**

CED Cassazione penale 2010  
Arch. nuova proc. pen. 2010, 4, 409  
Guida al diritto 2010, 27, 70 NOTA (s.m.) (nota di: MACCHIA)  
Foro it. 2010, 11, II, 566  
Cass. pen. 2011, 1, 17 NOTA (s.m.) (nota di: RUSSO)

ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - procedimento di esecuzione

L'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, impone di includere nel concetto di nuovo "elemento di diritto", idoneo a superare la preclusione del cd. "giudicato esecutivo", il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, rendendo così ammissibile la riproposizione della richiesta di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. (Nella specie, richiesta di applicazione dell'indulto).

**Fonte:**

Foro ambrosiano 2010, 1, 66 NOTA (s.m.) (nota di: Zanotti)

**Corte Costituzionale - 12/10/2012, n. 230**

ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - abolizione del reato e revoca della sentenza

È infondata la q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3, 13, 25, comma 2, 27, comma 3, cost., nonché dell'art. 117, comma 1, cost., in relazione agli art. 5, 6 e 7 Cedu, dell'art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), anche il "mutamento giurisprudenziale", determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.

**Fonte:**

Cass. pen. 2013, 2, 628

Cass. pen. 2013, 3, 935 NOTA (s.m.) (nota di: MARI)

## **PRONUNCE SS.UU. SU RIDETERMINAZIONE PENA IN EXECUTIVIS A SEGUITO DI DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' DI NORMA SANZIONATORIA**

**Cassazione penale sez. un. - 26/02/2015, n. 37107 , ric. Marcon**  
STUPEFACENTI - In genere

La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale. La rideterminazione avviene ad iniziativa delle parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., sottoponendo al giudice dell'esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l'accordo. In caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta non congrua il giudice dell'esecuzione provvede autonomamente alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.

**PENA - Sospensione condizionale della pena - - in sede esecutiva**

Il giudice della esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p., divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può disporre la sospensione condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice, in presenza di una pena nuovamente concordata dalle parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., qualora ritenga di non applicare le sospensioni condizionali della pena, non può respingere il nuovo accordo, ma deve comunque recepirlo escludendo il beneficio).

### **Fonti:**

CED Cassazione penale 2015

Cassazione Penale 2015, 12, 4337

Guida al diritto 2015, 41, 76 NOTA (s.m.) (nota di: AMATO)

Foro it. 2016, 2, II, 112 NOTA (s.m.) (nota di: LO FORTE)

Cassazione Penale 2016, 3, 1194 NOTA (s.m.) (nota di: CONZ)

## **Cassazione penale sez. un. - 26/06/2015, n. 47766, ric. Butera**

ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - in genere

L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

ESECUZIONE PENALE - Giudice dell'esecuzione - - in genere

L'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione. (Nella fattispecie il Tribunale, incompetente funzionalmente, aveva applicato per il delitto di lesioni la pena della reclusione in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti al giudice di pace).

### **Fonti:**

CED Cassazione penale 2016

Cassazione Penale 2016, 6, 2514 NOTA (s.m.) (nota di: DI GERONIMO, GIORDANO)